

## **SULLA OBBLIGATORIETA' O MENO DELL'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A COMPONENTE LA COMMISSIONE DI ESAME PER AVVOCATO**

*(Risposta a quesito del 12 maggio 1998)*

Il dott. ...., designato quale componente della commissione di esame per avvocato, ha rivolto al Consiglio Superiore della Magistratura il quesito se sia obbligatoria per il magistrato l'accettazione di tale nomina una volta dichiarata la propria indisponibilità, atteso il disposto dell'art. 13 O.G., che escluderebbe il dovere da parte del magistrato di svolgere attività di carattere amministrativo (come quella in questione) se non previo consenso.

Occorre a tal fine osservare che la normativa che disciplina la composizione della Commissione di esame per l'avvocato (art. 22 RDL 27 novembre 1933 n. 1578) prevede la presenza obbligatoria di magistrati ordinari (sia come titolari che come supplenti) con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

La nomina viene effettuata dal Ministro di Grazia e Giustizia (art. 22, comma 3, del RDL citato, come modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242). In concreto, per prassi ormai consolidata, per la designazione il Ministro si avvale delle indicazioni provenienti dai presidenti delle corti. In tale procedura è del tutto escluso l'intervento del CSM, che, in occasione di diverse deliberazioni, ha avuto modo di precisare che l'attività in questione, che deve essere necessariamente svolta da magistrati ordinari, integra un vero e proprio dovere d'ufficio che prescinde dall'accettazione.

La peculiarità dell'incarico in questione ha determinato l'adozione da parte del Consiglio di una regolamentazione (punto 8 della vigente circolare sugli incarichi extragiudiziari) che ne esclude la sottoposizione ad autorizzazione. E ciò nell'evidente considerazione non solo della sua doverosità ma anche della gravosità dell'impegno aggiuntivo che viene a sommarsi all'ordinario lavoro d'ufficio. Va, inoltre, adeguatamente valutata la cadenza annuale dell'esame, con la conseguente riproduzione dell'impegno nel tempo e l'assenza di previsione normativa che esoneri, in tutto o in parte, il magistrato designato dall'ordinaria attività di ufficio. L'esperienza concreta, invero, mostra una organizzazione del lavoro fondata proprio sulla compatibilità dell'attività in questione con quella giurisdizionale. Infatti, le sedute della commissione di esame vengono tenute di solito nel pomeriggio, quando ormai le udienze normalmente sono già concluse.

Tale peculiare situazione determina un sostanziale cumulo delle due attività in capo al magistrato designato, sicchè per l'accettazione dell'incarico in questione non si rinvergono in concreto disponibilità anche in relazione, da un lato, al pressochè inesistente riconoscimento economico per l'impegno prestato e, dall'altro, all'altrettanto pressochè inesistente valutazione dell'attività svolta nell'ambito di quella dell'ufficio.

Gli aspetti indicati rilevano sotto il diverso, ma collegato, profilo delle modalità di designazione da parte del titolare del potere, che, in assenza di disponibilità, deve necessariamente operare ripartendo in modo omogeneo l'onere fra tutti i magistrati in servizio e in possesso della relativa qualifica, procedendo di regola alla rotazione.

Sotto tale profilo la vigente circolare, nel disciplinare le modalità di designazione, stabilisce soltanto l'obbligo della preventiva informativa di tutti i magistrati designati, individuando come unico criterio della designazione la scelta preferenziale tra i magistrati dichiaratisi disponibili.

Tali indicazioni non appaiono allo stato sufficienti, essendo necessario definire ulteriori criteri oggettivi che consentano di procedere alla designazione, coniugando la duplice esigenza di limitare al massimo l'effettiva incidenza sul servizio giustizia derivante dalla sottrazione allo stesso di energie lavorative (esigenza questa prioritaria) e di garantire una ottimale distribuzione dell'ulteriore carico di lavoro fra tutti i componenti dell'ufficio, tramite una opportuna rotazione.

Spetta, quindi, al titolare del potere di designazione individuare in concreto in primo luogo i magistrati che risultino gravati dal minor carico di lavoro e/o non gravati da ulteriori incarichi di particolare rilievo per la funzionalità dell'ufficio. In situazioni di accertato

omogeneo carico di lavoro, la designazione non potrà che avvenire con il criterio della rotazione procedendo dai magistrati addetti all'ufficio con minore anzianità di servizio.

I criteri seguiti nella designazione e il risultato della valutazione operata dovranno essere resi conoscibili da tutti i magistrati interessati.

Fermo restando la doverosità ed irrifutabilità dell'incarico, in ogni caso, dell'attività svolta - opportunamente certificata - si dovrà tener conto nella predisposizione di prospetti statistici sul lavoro dei magistrati.

A tal fine il titolare del potere di designazione provvederà a richiedere d'ufficio al presidente delle commissioni d'esame una certificazione che attesti per ciascun magistrato le sedute cui ha partecipato e la durata delle stesse. Sulla base di tali elementi verrà dato atto di tale impegno aggiuntivo nella statistica del lavoro svolto dal magistrato.